

## CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE PER ESPORTAZIONE IN UN PAESE EXTRA UE

La definitiva esportazione del veicolo obbliga la parte interessata a richiedere al PRA l'annotazione della cessazione della circolazione ai sensi dell'art. 103, c. 1, CDS. Lo stesso articolo del Codice della strada dispone che, contestualmente alla richiesta, siano riconsegnate al PRA le targhe unitamente ai documenti di circolazione e di proprietà del veicolo.

La richiesta avviene mediante apposita nota che è sottoscritta dall'intestatario (o dal soggetto avente titolo). La sottoscrizione del modulo non è soggetta ad autenticazione se è effettuata in presenza del dipendente addetto oppure se è corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

È invece necessario identificare, nei modi previsti dal DPR n. 445/2000, chi presenta la formalità allo sportello del PRA.

La cancellazione al PRA per esportazione:

- può essere richiesta dall'intestatario del veicolo o da altro soggetto in base a titolo idoneo;
- prevede il versamento al PRA di emolumenti e imposta di bollo;
- richiede (dal 14 luglio 2014) la presentazione di documentazione, accompagnata da traduzione asseverata, comprovante la nuova immatricolazione o, almeno, l'avvenuto trasferimento del veicolo in un paese extra UE;
- presuppone che sul veicolo non siano presenti:

- **fermi amministrativi o ipoteche** (è tuttavia possibile dare seguito alla richiesta di radiazione se l'ipoteca risulta scaduta oppure, quando l'ipoteca non è ancora scaduta, se si allega un atto idoneo per richiedere la cancellazione del diritto reale di garanzia);

- altri **vincoli** (pignoramento, sequestri ecc.) trascritti nell'interesse dei creditori o dell'Autorità Giudiziaria. In questi casi la richiesta può essere accolta solo se supportata dal titolo idoneo alla cancellazione del provvedimento giudiziario presente nello stato giuridico del veicolo oppure da un qualsiasi altro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che autorizzi l'esportazione del mezzo o dal quale sia possibile evincere il venir meno del gravame.

La presente formalità deve essere espletata presso uno **STA-Sportello telematico** dell'automobilista (UMC, UP dell'ACI-PRA, studio di consulenza abilitato). Come per le altre formalità gestite secondo le procedure STA è prevista la consegna al PRA del documento del richiedente unitamente alla nota e alla documentazione giustificativa della richiesta (art. 7, c. 7, DPR n. 358/2000).

## Procedura di cessazione dalla circolazione per esportazione in Paesi non facenti parte della UE

Per quanto concerne la documentazione da consegnare al PRA si deve distinguere se all'esportazione ha fatto seguito o meno la reimmatricolazione del veicolo con targa straniera:

- se il mezzo è stato non solo esportato ma **anche reimmatricolato** si deve consegnare:
  - copia della carta di circolazione rilasciata dallo Stato extra UE ovvero un'attestazione delle competenti Autorità straniere comprovante l'avvenuta immatricolazione del veicolo nel predetto Stato (è necessaria la traduzione asseverata di entrambi i documenti);
  - la documentazione italiana del veicolo che non è stata ritirata dalle autorità straniere;

- se vi è stata invece la **sola esportazione** devono essere allegate alla formalità:
  - documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento del veicolo all'estero (per esempio **documento di trasporto, bolla doganale**) debitamente accompagnata, se richiesto per la comprensione del testo, da traduzione asseverata;
  - la documentazione italiana (**documento di proprietà, targhe, e carta di circolazione originale** che unitamente alle targhe stesse, deve essere riconsegnata al competente UMC per il tramite dell'Ufficio Provinciale PRA). In mancanza, per furto o smarrimento di CDP carta di circolazione o targhe, occorre produrre copia della relativa denuncia sporta agli organi di polizia.

Gli STA provvedono al rilascio del **certificato di cessazione dalla circolazione per esportazione** e, a decorrere dal 4.7.2011, alla stampa di un **di un tagliando di annullamento della carta di circolazione** da applicare sul documento (anche deteriorato), recante codice antifalsificazione del tagliando e della carta di circolazione, numero di targa, codice STA, data e dicitura *"Veicolo cessato dalla circolazione per esportazione in Paese non facente parte della U.E."*.

Per la stampa del tagliando non sono dovute né imposte di bollo né diritti alla DG della Motorizzazione.

Nell'ipotesi in cui la **carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta**, il tagliando di attestazione è applicato, a cura del competente Ufficio provinciale PRA, sull'elenco dei veicoli cessati dalla circolazione che il medesimo PRA provvede ad inviare all'UMC.

Nel caso in cui **la radiazione dal PRA sia richiesta successivamente all'immatricolazione del veicolo in altro Stato** il tagliando di annullamento della carta di circolazione deve essere apposto sul certificato di radiazione per esportazione.

L'ACI - Servizio gestione PRA ha prodotto una scheda riepilogativa delle casistiche cui si fa rinvio.

## CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE PER ESPORTAZIONE DEFINITIVA IN UN PAESE UE

Anche la definitiva esportazione del veicolo in uno Stato UE obbliga la parte interessata a richiedere al PRA l'annotazione della cessazione della circolazione ai sensi dell'art. 103, c. 1, CDS.

La sottoscrizione della nota da parte dell'intestatario (o del soggetto avente titolo) non è soggetta ad autenticazione quando avviene in presenza del dipendente addetto ovvero quando la richiesta di radiazione è corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. Occorre invece identificare, nei modi previsti dal DPR n. 445/2000, chi presenta la formalità allo sportello del PRA.

La formalità di radiazione per esportazione UE:

- può essere **richiesta dall' intestatario del veicolo** o da **altro soggetto in base a titolo idoneo**;
- è soggetta al versamento di emolumenti e imposta di bollo;
- richiede la consegna (**dal 14 luglio 2014**) di documentazione in grado di comprovare la nuova immatricolazione o, almeno, l'avvenuto trasferimento del veicolo in un altro Stato membro dell'UE;
- presuppone che sul veicolo **non** siano presenti:
  - **fermi amministrativi o ipoteche** (si può tuttavia dare seguito alla richiesta di radiazione se l'ipoteca risulta scaduta oppure, quando l'ipoteca non è ancora scaduta, se si allega un atto idoneo per la cancellazione del diritto reale di garanzia);
  - altri **vincoli** (pignoramento, sequestro ecc.) trascritti nell'interesse dei creditori o dell'Autorità Giudiziaria.

In questi casi la richiesta di radiazione può essere accolta se è supportata da un titolo idoneo alla cancellazione del provvedimento giudiziario presente nello stato giuridico del veicolo oppure se è giustificata da un qualsiasi altro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che autorizzi l'esportazione del mezzo o dal quale sia possibile evincere il venir meno del gravame.

La radiazione per esportazione deve essere richiesta a uno **STA-Sportello telematico** dell'automobilista (UMC, UP dell'ACI-PRA, studio di consulenza abilitato). Come per le altre formalità gestite secondo le procedure STA è necessario consegnare al PRA il documento del richiedente unitamente alla nota e alla documentazione giustificativa della richiesta (art. 7, c. 7, DPR n. 358/2000).

### **Procedura di cessazione dalla circolazione per esportazione in Paesi facenti parte della UE**

Per quanto concerne la documentazione da consegnare al PRA si deve distinguere se all'esportazione ha fatto seguito o meno la reimmatricolazione del veicolo in ambito comunitario:

- se il mezzo è stato non solo esportato ma **anche reimmatricolato** occorre consegnare:
  - copia della carta di circolazione rilasciata dallo Stato UE ovvero un'attestazione delle competenti Autorità comprovante l'avvenuta immatricolazione del veicolo in un altro Paese comunitario;
  - la documentazione italiana del veicolo che non è stata ritirata dalle autorità straniere;

- se vi è stata invece la **sola esportazione** devono essere allegate alla formalità:
  - documentazione comprovante (per esempio il **documento di trasporto**) l'avvenuto trasferimento del veicolo all'estero; se l'esportazione del veicolo avviene in seguito a cessioni intracomunitarie tra operatori professionali (**non imponibili IVA ex art. 41 DL n. 331/1993**) è sufficiente produrre, in alternativa al documento di trasporto, copia della **fattura di vendita** in favore dell'acquirente estero UE contenente gli estremi identificativi del veicolo (targa o telaio) oltre al sopra indicato riferimento IVA relativo all'operazione intracomunitaria;
  - **targhe e documento di proprietà**;
  - **copia della carta di circolazione annullata dallo STA** (l'originale del documento è restituito all'interessato per gli adempimenti richiesti nel Paese europeo in cui è stato esportato il veicolo).

Gli STA provvedono al rilascio del **certificato di radiazione per esportazione** e, a decorrere dal 4.7.2011, alla stampa di un **tagliando di annullamento della carta di circolazione**, da applicare sulla stessa contenente codice antifalsificazione del tagliando e della carta di circolazione, numero di targa, codice STA, data e dicitura *"Carta di circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E."*:

La stampa del tagliando richiede la corresponsione di una tariffa pari a 9,00 euro da versare sul conto corrente postale n. 9001 relativa ai diritti alla DG della Motorizzazione; non sono richieste imposte di bollo aggiuntive rispetto a quelle da versare per l'istanza al PRA unitamente ai relativi emolumenti.

**Nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, ovvero sia in condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni sua parte, gli interessati sono tenuti preventivamente a richiederne il duplicato, secondo le vigenti disposizioni in materia, sul quale viene poi applicato il tagliando di annullamento.**

In caso di smarrimento delle targhe e/o del CDP è sufficiente invece allegare copia della denuncia rilasciata da un organo di polizia senza necessità di chiedere un duplicato del documento di proprietà.